

NEIWA

Rete delle autorità europee per l'integrità e il whistleblowing

Dichiarazione di Parigi

2 dicembre 2019

Noi, membri di NEIWA, la *Rete delle autorità europee per l'integrità e il whistleblowing*

- Autorità Nazionale Anticorruzione (Italia)
- Dipartimento per conflitti di interessi e anticorruzione (Repubblica Ceca)
- Contact Point of Whistleblowers (Lettonia)
- Défenseur des Droits (Francia)
- Federal Ombudsman (Belgio)
- Garda Ombudsman, GSOC Protected Disclosure Unit (Irlanda)
- Procura generale, Dip. di indagini interne (Lituania)
- Huis voor Klokkenluiders (Paesi Bassi)
- MFSA (Malta)
- Procuratore generale (Portogallo)
- Vlaamse Ombudsdienst (Belgio)

Riuniti a Parigi il 2 dicembre 2019, per la seconda volta dopo l'incontro di fondazione della rete all'Aia il 24 maggio 2019, al fine di condividere le nostre competenze e formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di protezione dei whistleblowers nell'Unione europea,

Cogliendo l'opportunità offerta dall'obbligo di recepire, entro due anni, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea,

Viste le norme internazionali ed europee sulla protezione dei diritti umani, in particolare l'articolo 10-1 della [Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#), che stabilisce:

" Ognuno ha il diritto alla libertà di espressione. Questo diritto include la libertà di esprimere opinioni e di ricevere e trasmettere informazioni e idee senza interferenze da parte dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere "

Vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare la decisione *Guja v Moldova* 14277/04 del 12 febbraio 2008, che ha stabilito criteri per l'individuazione delle segnalazioni protette,

Vista la risoluzione 2300 (2019) e la raccomandazione 2162 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa *"Migliorare la tutela dei whistleblower tutta Europa,,;*

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Avendo riguardo alla Raccomandazione CM / Rec (2014) 7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 30 aprile 2014,

Vista [la risoluzione 2060 \(2015\)](#) del Consiglio d'Europa che invita i suoi Stati membri e l'Unione europea a migliorare la protezione dei whistleblower,

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, art. 33 (2003) che vincola legalmente tutti gli Stati membri a fornire misure adeguate di protezione per le persone segnalanti,

Visti gli *High Level Principles* del G20 per la protezione efficace dei whistleblower (2019), sviluppati sotto la presidenza giapponese e approvati dai paesi del G20, che prevedono 12 principi per la protezione efficace dei segnalanti,

Vista la raccomandazione del Consiglio per l'integrità pubblica dell'OCSE (2017) che invita gli Stati a promuovere una cultura di integrità pubblica per l'intera società (art. 5) e a rafforzare il ruolo delle autorità esterne nell'ambito del sistema di integrità pubblica (art. 12),

Visti i Principi globali sulla sicurezza nazionale e il diritto all'informazione (Principi di Tshwane), sviluppati al fine di fornire una guida a coloro che sono impegnati nella redazione, revisione o attuazione delle leggi, compresi gli standard per il trattamento dei segnalanti che agiscono nell'interesse pubblico,

Considerata la summenzionata Direttiva 2019/1937, che definisce norme minime comuni per la protezione dei segnalanti :

"Devono essere applicate norme minime comuni che garantiscano un'efficace protezione dei segnalanti per quanto riguarda atti e regolamentazioni dei quali è necessario rafforzare l'applicazione, la mancanza di segnalazioni è un fattore chiave che incide sull'applicazione, e le violazioni del diritto dell'Unione possono causare gravi danni all' interesse pubblico."

Sottolineando che questa stessa direttiva, che costituisce un grande passo avanti, incoraggia anche gli Stati membri dell'Unione europea ad andare oltre nella protezione dei segnalanti, in particolare:

"Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle disposizioni nazionali ad altri settori al fine di garantire che vi sia un quadro globale e coerente di protezione dei segnalanti a livello nazionale."

Osservando la frammentazione delle legislazioni nazionali sulla protezione dei segnalanti e i diversi livelli di protezione offerti all'interno dell'Unione europea,

Riconoscendo la necessità di istituire e rafforzare meccanismi nazionali e di garantire la conservazione delle precedenti disposizioni nazionali laddove siano più favorevoli,

Riconoscendo l'importanza di contribuire al rafforzamento del regime di protezione per i segnalanti, in particolare attraverso l'applicazione dei massimi standard previsti dalla direttiva,

Riconoscendo, a questo proposito, il ruolo fondamentale delle autorità amministrative indipendenti o enti pubblici o privati indipendenti già stabiliti nell'Unione europea a garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà dei segnalanti, e dell'efficace seguito ai rapporti dei segnalanti,

Considerando l'articolo 11 della summenzionata Direttiva 2019/1937 che prevede che tutti gli Stati membri provvedano a

" Designare le autorità competenti a ricevere, fornire feedback e dare seguito ai rapporti e (...) fornire loro risorse adeguate"

Sottolineando che lo scopo di NEIWA è di coordinare le Autorità statali incaricate della protezione dei whistleblowers e / o della gestione e investigazione delle loro segnalazioni,

Riconoscendo che un impegno coordinato delle nostre istituzioni contribuirà in ciascuno Stato membro dell'Unione europea alla creazione di un regime di protezione efficace per garantire la sicurezza dei segnalanti, un adeguato seguito alle segnalazioni e la prevenzione di futuri illeciti,

Raccomanda, nell'ambito delle competenze e poteri di ciascuna Autorità, agli Stati membri dell'Unione europea di stabilire una normativa nazionale ambiziosa utilizzando tutte le opzioni offerte dalla direttiva per rispondere alle esigenze democratiche e di trasparenza della vita pubblica che sono alla base della presente direttiva, lungo tre linee principali:

- Una legislazione accessibile a tutti:

- a. Stabilire o rafforzare una legislazione coerente, chiara, attuabile e comprensibile,
- b. Sensibilizzare l'opinione pubblica / fornire informazioni e linee guida agli attori pubblici e privati responsabili dei meccanismi di segnalazione

- Un seguito efficace alle segnalazioni e una legislazione altamente protettiva:

- a. Fornire e garantire una protezione efficace ai segnalanti durante tutto il processo,
- b. Stabilire meccanismi per garantire che le segnalazioni siano gestite in modo tempestivo ed efficace,

- Un sistema sostenuto da risorse sufficienti:

a. Garantire la necessaria indipendenza e integrità delle strutture responsabili di fornire sostegno e protezione ai segnalatori e / o un adeguato seguito alle segnalazioni,

b. Garantire a tali strutture risorse umane e finanziarie sufficienti allo svolgimento efficace delle azioni necessarie a dar seguito alle segnalazioni.

A tal fine, noi, membri di NEIWA, la *Rete europea per l' Integrità e il whistleblowing* , nel contesto delle nostre giurisdizioni nazionali ed entro i limiti dei nostri mandati, ci impegnamo a contribuire attivamente alla creazione o al rafforzamento di meccanismi adeguati per la protezione dei segnalanti di ciascuno Stato membro in linea con questi principi.